

Bruxelles, 28 settembre 2026
(OR. en)

13675/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0290 (COD)**

**PECHE 373
CODEC 1779**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 507 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della Convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 507 final.

All.: COM(2026) 507 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2026
COM(2026) 507 final

2026/0290 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della
Convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta mira a recepire le misure di conservazione e di gestione (*conservation and management measures* - CMM) adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) ai sensi della Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (la Convenzione). La NPFC è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche nella zona della Convenzione.

La NPFC ha il mandato di adottare misure di conservazione e di gestione per le attività di pesca che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione.

L'UE è membro della NPFC dal 2022. A partire dall'aprile 2024, la NPFC ha assegnato all'Unione le possibilità di pesca per lo sgombrò occhione. L'UE può autorizzare un peschereccio nella zona della Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione, le CMM adottate dalla NPFC sono vincolanti per i membri della stessa, a meno che non sia sollevata un'obiezione. Ciascun membro è tenuto a garantire il rispetto e l'esecuzione di tali misure.

La proposta riguarda le misure adottate dalla riunione delle parti a partire dal 2015, modificate (in alcuni casi) in occasione delle successive riunioni annuali, che devono essere recepite in relazione alle attività di pesca dei pescherecci dell'UE che utilizzano reti da traino pelagiche per lo sgombrò occhione. Trattandosi di obblighi internazionali, l'UE deve garantire il rispetto delle misure della NPFC non appena entrano in vigore.

La proposta è intesa a recepire le misure della NPFC vigenti e a istituire un meccanismo per il recepimento delle misure future.

La proposta mira a garantire che l'UE possa rapidamente: i) recepire misure che riguardano la flotta dell'UE; ii) garantire condizioni di parità per gli operatori; e iii) favorire ulteriormente la gestione sostenibile a lungo termine degli stock. Al fine di recepire rapidamente le norme NPFC, la proposta prevede inoltre l'attribuzione di poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 TFUE, affinché essa possa provvedere alle modifiche delle misure della NPFC, oltre a garantire che i pescherecci dell'UE siano posti su un piano di parità e che le norme siano le stesse di quelle delle altre parti contraenti. Poteri delegati conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati in materia di dichiarazione delle catture di sgombrò occhione, trasmissione automatica del sistema di controllo dei pescherecci, compiti del centro di gestione della pesca, specifiche tecniche dei dispositivi di localizzazione, comunicazione dell'ora e della posizione, monitoraggio e comunicazione dei trasbordi, anche per quanto riguarda il programma di osservazione regionale, obblighi del comandante del peschereccio durante l'accesso a bordo e l'ispezione in alto mare, diritti degli osservatori, elenco delle presunte violazioni gravi nel corso di una procedura di ispezione, elenco delle presunte violazioni gravi ricevuto da un altro membro della NPFC, obblighi di comunicazione per le attività di pesca, riferimenti ai documenti della NPFC che gli Stati membri dell'UE devono utilizzare in relazione alla marcatura dei pescherecci e alle dichiarazioni annuali sulle catture.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta integra le altre disposizioni del diritto dell'Unione in questo settore ed è in linea generale coerente con le stesse. In alcuni casi, tuttavia, a causa della natura delle misure più

specifiche proposte sono previste deroghe tecniche agli atti vigenti per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio dei pescherecci e i trasbordi in mare.

La proposta è coerente con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), che impone all'UE di condurre le attività di pesca esterna conformemente ai suoi obblighi internazionali in materia di cooperazione regionale nel settore della pesca.

La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione della flotta esterna, il quale dispone che i pescherecci dell'UE siano inseriti nell'elenco delle autorizzazioni di pesca secondo le condizioni e le norme dell'ORGP in questione, e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

La proposta non riguarda le possibilità di pesca per l'UE decise dalla riunione delle parti della NPFC. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, spetta al Consiglio adottare misure relative a prezzi, prelievi, aiuti e limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'UE (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE), pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta garantirà che il diritto dell'UE sia conforme agli obblighi internazionali adottati dalla NPFC e che l'UE rispetti le decisioni adottate da un'ORGP di cui è parte contraente, nella fattispecie la NPFC. La proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Scopo della proposta è recepire le misure della NPFC che sono vincolanti per le parti contraenti. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri sono consultati nelle fasi che precedono la riunione annuale delle parti, in cui sono adottate le misure, e durante tutti i negoziati che si svolgono nella riunione. Di conseguenza, non si è

ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione alla proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I contiene disposizioni generali riguardanti l'oggetto e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e le definizioni, e l'autorizzazione del peschereccio.

Il capo II stabilisce misure di protezione delle specie marine, anche per quanto riguarda: i) la protezione degli squali e lo spinnamento, unitamente alla comunicazione delle catture accessorie; ii) la protezione dei pesci anadromi, con le relative disposizioni in materia di comunicazione delle catture accessorie; iii) il recupero degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi; e iv) il divieto di rilascio di plastica e altre forme di inquinamento marino.

Il capo III stabilisce misure di monitoraggio e controllo, comprese norme riguardanti: i) le disposizioni di monitoraggio dello sgombero occhione; ii) la marcatura dei pescherecci; iii) il sistema di controllo dei pescherecci (VMS); iv) i trasbordi e i trasferimenti in mare, il loro monitoraggio in porto e la relativa comunicazione delle specie bersaglio; v) le norme relative all'esecuzione; vi) l'abbordaggio e l'ispezione in alto mare, tra cui la definizione di violazioni gravi e le relative misure di esecuzione; e vii) la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il capo IV contiene le disposizioni finali riguardanti gli obblighi di comunicazione, le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati, la delega di poteri e l'esercizio di tale delega. I poteri delegati riguardano il monitoraggio delle catture di sgombero occhione, la trasmissione automatica del sistema di controllo dei pescherecci, i compiti del centro di gestione della pesca, le specifiche tecniche dei dispositivi di localizzazione, la comunicazione dell'ora e della posizione, il monitoraggio e la comunicazione dei trasbordi, anche per quanto riguarda il programma di osservazione regionale, gli obblighi del comandante del peschereccio durante l'accesso a bordo e l'ispezione in alto mare, gli obblighi di comunicazione per le attività di

pesca, i riferimenti agli obblighi internazionali degli Stati membri e agli allegati del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della
Convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP"), stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è garantire che lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive contribuisca alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale⁽²⁾.
- (2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio⁽³⁾, l'Unione ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio, l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale Convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori⁽⁴⁾, che enuncia i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

⁽¹⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

⁽³⁾ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1998/392/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1998/414/oj>).

- (3) A norma della decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022⁽⁵⁾, l'Unione è parte contraente della Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale, entrata in vigore il 19 luglio 2015, che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC).
- (4) La NPFC adotta misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti della NPFC, compresa l'Unione. Il presente regolamento applica per la prima volta le misure di conservazione e di gestione della NPFC adottate tra il 2015 e il 2026 pertinenti per le attività di pesca svolte dai pescherecci dell'Unione nella zona della Convenzione.
- (5) Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi volti a istituire un regime di controllo, ispezione ed esecuzione comprendente la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023⁽⁷⁾, istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione⁽⁸⁾ stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁽⁹⁾ istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/314/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj>).

di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi.

- (7) Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future misure della NPFC che modificheranno o integreranno quelle stabilite nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne la trasmissione automatica del sistema di controllo dei pescherecci, i compiti del centro di gestione della pesca, le specifiche tecniche dei dispositivi di localizzazione, la comunicazione dell'ora e della posizione, il monitoraggio e la comunicazione dei trasbordi, anche per quanto riguarda il programma di osservazione regionale, gli obblighi del comandante del peschereccio durante l'accesso a bordo e l'ispezione in alto mare, i diritti degli osservatori, l'elenco delle presunte violazioni gravi nel corso di una procedura di ispezione, l'elenco delle presunte violazioni gravi ricevuto da un altro membro della NPFC, gli obblighi di comunicazione per le attività di pesca e i riferimenti agli obblighi internazionali degli Stati membri.
- (8) È opportuno che la delega di poteri prevista nel presente regolamento non pregiudichi il recepimento delle future misure di conservazione e di gestione della NPFC nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ e ha formulato osservazioni formali il [...]. I dati trattati nel quadro del presente regolamento devono essere trattati conformemente alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento n. 1224/2009 del Consiglio⁽¹¹⁾. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo non superiore a dieci anni. Qualora i dati personali siano necessari per dare seguito a un'infrazione, per ispezioni o procedimenti giudiziari o amministrativi, dovrebbe essere possibile conservare tali dati per un periodo superiore ai dieci anni, ma non superiore ai venti anni.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di gestione, conservazione e controllo applicabili alla pesca delle risorse alieutiche nella zona della Convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale⁽¹²⁾ (NPFC).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica unicamente ai pescherecci dell'Unione utilizzati o destinati a essere utilizzati per attività di pesca e operanti nella zona della Convenzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "Convenzione": la Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale⁽¹³⁾;
- (2) "zona della Convenzione": la zona alla quale si applica la Convenzione, come disposto all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa;
- (3) "risorse alieutiche": tutti i pesci, i molluschi, i crostacei e le altre specie marine catturati da pescherecci nella zona della Convenzione, ad esclusione di:
 - (a) specie sedentarie, nella misura in cui sono soggette ai diritti sovrani degli Stati costieri in linea con l'articolo 77, paragrafo 4, della Convenzione del 1982, e specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili quali *Alcyonacea*, *Antipatharia*, *Gorgonacea* e *Scleractinia*, così come qualsiasi altra specie indicatrice di ecosistemi marini vulnerabili contemplata dalla NPFC;
 - (b) specie catadrome;
 - (c) mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini; e
 - (d) altre specie marine già contemplate da strumenti internazionali preesistenti di gestione della pesca nella zona di competenza di tali strumenti;
- (4) "attività di pesca":

⁽¹²⁾ Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/314/oj>).

⁽¹³⁾ Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14).

- (a) l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse alieutiche;
 - (b) l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere tali risorse per qualsiasi finalità;
 - (c) il trattamento di tali risorse in mare e il loro trasbordo in mare o in porto;
e
 - (d) qualsiasi operazione in mare a sostegno diretto o in preparazione di una delle attività descritte nelle lettere da a) a c), escluse le operazioni di emergenza in situazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o per la sicurezza di un peschereccio;
- (5) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione utilizzata o destinata a essere utilizzata per svolgere attività di pesca, comprese le navi officina, le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in tali attività di pesca;
 - (6) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013⁽¹⁴⁾;
 - (7) "registro dei pescherecci": il registro dei pescherecci autorizzati della NPFC;
 - (8) "Stato membro di bandiera": lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera;
 - (9) "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare": la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982⁽¹⁵⁾;
 - (10) "attrezzo da pesca perso": l'attrezzo di cui un peschereccio dell'Unione perde il controllo o al cui controllo rinuncia per causa di forza maggiore pur compiendo ogni ragionevole sforzo per recuperarlo, senza risultato;
 - (11) "pesce anadromo": salmone keta (*Oncorhynchus keta*), salmone argentato (*Oncorhynchus kisutch*), salmone rosa (*Oncorhynchus gorbuscha*), salmone rosso (*Oncorhynchus nerka*), salmone reale (*Oncorhynchus tshawytscha*), salmone giapponese (*Oncorhynchus masou*) o trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
 - (12) "comitato tecnico e di applicazione": il comitato tecnico e di applicazione istituito dalla convenzione;
 - (13) "progetto di elenco delle navi INN": il progetto di elenco delle navi INN stilato dal segretario esecutivo della NPFC;
 - (14) "elenco NPFC delle navi INN": l'elenco delle navi INN adottato dalla NPFC;
 - (15) "CCP": centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato dell'hardware e del software necessari a consentire la ricezione, l'elaborazione,

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

⁽¹⁵⁾ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

l'analisi, il controllo e il monitoraggio automatici dei dati e la trasmissione elettronica di questi ultimi;

- (16) "parte contraente": parte contraente della Convenzione;
- (17) "ispettore autorizzato": gli ispettori impiegati dalle autorità della parte contraente della NPFC responsabili dell'accesso a bordo e dell'ispezione, iscritti nel registro NPFC e autorizzati a svolgere attività di abbordaggio e ispezione;
- (18) "nave di ispezione autorizzata": una nave iscritta nel registro NPFC e autorizzata a svolgere attività di abbordaggio e ispezione;
- (19) "attrezzo da pesca": qualsiasi dispositivo fisico o parte di esso o combinazione di elementi che possa essere collocato sulla superficie dell'acqua, sotto di essa o sul fondale marino con la finalità prevista di catturare, prelevare o raccogliere risorse alieutiche, oppure di controllarle per la cattura, il prelievo e la raccolta successivi;
- (20) "rifiuti": ogni genere di residui alimentari, rifiuti domestici e operativi quali definiti nell'allegato V della convenzione MARPOL, comprese le ceneri di inceneritore, l'olio da cucina, i paglioli galleggianti o i materiali da rivestimento e imballaggio, ma esclusi la plastica e i rifiuti il cui rilascio è consentito dall'allegato V della convenzione MARPOL;
- (21) "plastica": materiale solido che contiene come componente essenziale uno o più polimeri ad alta massa molecolare e che si forma durante la fabbricazione del polimero stesso o del prodotto finito, mediante calore o compressione;
- (22) "sbarco": il trasferimento, diverso dal trasbordo, da un peschereccio di qualsiasi quantitativo di pesce presente a bordo, compresi i trasferimenti di pesce verso un impianto portuale, i trasferimenti di pesce da un peschereccio verso un altro peschereccio attraverso un impianto portuale o altri mezzi di trasporto, e i trasferimenti di pesce da un peschereccio a un container, un autocarro, un treno o un altro mezzo di trasporto;
- (23) "trasbordo": lo scarico di risorse alieutiche o di prodotti derivati da risorse alieutiche prelevate nella zona della Convenzione da un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;
- (24) "fornitore di servizi di osservazione": un'entità esterna, non governativa e indipendente che fornisce servizi di osservazione ai pescherecci riceventi;
- (25) "osservatore": una persona impiegata da un fornitore di servizi di osservazione affinché svolga funzioni di osservazione a bordo di pescherecci;
- (26) "osservatore autorizzato": un osservatore iscritto nell'elenco degli osservatori autorizzati tenuto dal segretariato della NPFC;
- (27) "altra attività di trasferimento": il trasferimento di carburante, attrezzi, materiali o altre forniture, o il trasferimento di almeno una persona, da un peschereccio a un altro peschereccio nella zona della Convenzione;
- (28) "porto": qualsiasi porto, terminal marittimo, impianto di terra o altro luogo a terra utilizzato per lo sbarco, il carico e lo scarico, il trasbordo, l'imballaggio o la trasformazione delle risorse alieutiche e dei relativi prodotti o per il rifornimento o il riapprovvigionamento di pescherecci nelle acque soggette a giurisdizione nazionale;

- (29) "misure di conservazione e di gestione": le misure di conservazione e di gestione approvate dalla NPFC;
- (30) "parte non contraenti cooperanti": le parti non contraenti cooperanti della Convenzione;
- (31) "peschereccio ricevente": qualsiasi peschereccio impegnato in un'operazione di trasbordo che riceve prodotti della pesca o altri materiali connessi alle attività di trasferimento;
- (32) "prodotto derivato da risorse alieutiche": qualsiasi articolo prodotto o composto, in tutto o in parte, da una risorsa alieutica;
- (33) "bordata": il viaggio che ha inizio nel momento in cui un peschereccio lascia il porto per esercitare un'attività di pesca e che termina nel momento in cui il peschereccio entra in porto;
- (34) "squalo": qualsiasi esemplare di specie di squalo, razza o chimera (classe *Chondrichthyes*), intero o in parti;
- (35) "spinnamento": l'asportazione di pinne da uno squalo e il rigetto del resto dello squalo prima del punto di primo sbarco.

Articolo 4

Autorizzazione del peschereccio

Gli Stati membri rilasciano ai pescherecci battenti la loro bandiera un'autorizzazione di pesca per le risorse alieutiche nella zona della Convenzione in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2403⁽¹⁶⁾.

Capo II

PROTEZIONE DELLE SPECIE MARINE E DELL'AMBIENTE MARINO

SEZIONE 1

PROTEZIONE DI SPECIE PARTICOLARI

Articolo 5

Protezione degli squali

1. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta di squali.
2. I pescherecci dell'Unione non tengono a bordo, non posseggono in altro modo né controllano, trasbordano o sbarcano una pinna di squalo che non sia naturalmente attaccata allo squalo corrispondente, a meno che:
 - (a) lo squalo sia catturato, prelevato o raccolto accidentalmente, e
 - (b) sia possibile identificare la pinna e lo squalo cui essa appartiene.

⁽¹⁶⁾ Regolamento(UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj>).

3. I pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca, a livello di specie, qualsiasi cattura di squali effettuata nella zona della Convenzione.
4. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione le catture di squali per inoltro al segretario esecutivo della NPFC.

Articolo 6

Protezione dei pesci anadromi

1. I pescherecci dell'Unione operanti nella zona della Convenzione non praticano la pesca mirata di pesci anadromi, né li tengono a bordo o li sbarcano.
2. I pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca, a livello di specie, qualsiasi cattura di tali pesci anadromi effettuata nella zona della Convenzione.
3. I pescherecci dell'Unione adottano le misure necessarie a garantire che, se catturati accidentalmente, i pesci anadromi siano rigettati in acqua senza indugio, in modo da causare il minor danno possibile.

SEZIONE 2

ATTREZZI DA PESCA PERSI O ABBANDONATI E INQUINAMENTO MARINO

Articolo 7

Divieto di dismissione o abbandono degli attrezzi da pesca

I pescherecci dell'Unione non dismettono né abbandonano in mare gli attrezzi da pesca. Si considera che un peschereccio dell'Unione abbia dismesso in mare un attrezzo da pesca quando:

- (a) rinuncia al controllo dell'attrezzo da pesca, salvo in caso di difficoltà; o
- (b) perde il controllo dell'attrezzo da pesca o rinuncia al suo controllo per causa di forza maggiore e non compie ogni ragionevole sforzo per recuperarlo.

Articolo 8

Divieto di rilasciare plastica e altri inquinanti marini

1. I pescherecci dell'Unione non rilasciano in mare nessun oggetto di plastica, compresi corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchi di plastica per rifiuti o ceneri di prodotti di plastica provenienti da inceneritori.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando è necessario garantire la sicurezza di vite umane o imbarcazioni in mare in casi di forza maggiore dovuti a intemperie o in qualsiasi circostanza che costituisca un pericolo per la vita umana o una minaccia reale per i pescherecci.
3. Lo Stato membro di bandiera si impegna affinché il proprio peschereccio adotti le misure necessarie a garantire che tale rilascio avvenga in modo da ridurre al minimo la probabilità di danni alla vita umana o marina. Esso riferisce alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dall'incidente.

Articolo 9

Misure preventive

1. I pescherecci dell'Unione prendono tutte le ragionevoli precauzioni e compiono ogni ragionevole sforzo per:
 - (a) impedire l'abbandono, la perdita o la dismissione in mare di attrezzi da pesca e lo scarico di rifiuti e plastica in mare;
 - (b) recuperare quanto prima gli attrezzi da pesca abbandonati, persi o dismessi così come i rifiuti o la plastica scaricati in mare.
2. I pescherecci dell'Unione adottano le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che tutti gli attrezzi da pesca, i rifiuti e la plastica siano immagazzinati e tenuti a bordo in condizioni di sicurezza fino a quando non possano essere smaltiti in un adeguato impianto portuale di raccolta.

Articolo 10

Recupero, stoccaggio e conservazione degli attrezzi da pesca e di altri inquinanti marini

1. I pescherecci dell'Unione adottano le misure necessarie a garantire che sia compiuto ogni ragionevole sforzo per recuperare quanto prima e in condizioni di sicurezza gli attrezzi abbandonati, persi o dismessi e i rifiuti o la plastica scaricati.
2. I pescherecci dell'Unione adottano le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che tutti gli attrezzi da pesca, i rifiuti e la plastica siano immagazzinati e tenuti a bordo in condizioni di sicurezza fino a quando non possano essere smaltiti in un adeguato impianto portuale di raccolta.

Capo III

MISURE DI MONITORAGGIO, CONTROLLO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

MONITORAGGIO DELLE CATTURE

Articolo 11

Sgombro occhione

I pescherecci dell'Unione che catturano sgombro occhione utilizzando reti da traino trasmettono al proprio CCP i dati sulle catture per via elettronica e tengono a bordo per eventuali ispezioni una copia originale esatta e inalterata della dichiarazione delle catture in entrata (*catch on entry* - COE) che presenta, conformemente all'allegato I: il quantitativo di tutte le catture e catture accessorie di specie attualmente gestite dalla NPFC, unitamente alle catture accessorie di squali e salmone, presenti a bordo o trattenute negli attrezzi da pesca del peschereccio, per codice FAO della specie, al momento dell'entrata nella zona della Convenzione, trasmesse in precedenza o al momento dell'entrata del peschereccio.

SEZIONE 2

MARCATURA DEI PESCHERECCI E SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI

Articolo 12

Marcatura del peschereccio

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci dell'Unione autorizzati a battere la loro bandiera rechino marcature facilmente identificabili conformemente alle specifiche di cui all'allegato 2 della CMM 2023-01 relativa agli obblighi di informazione per l'immatricolazione dei pescherecci.

Articolo 13

Sistema di controllo dei pescherecci

1. Il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) gestito dagli Stati membri mediante un dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo dei pescherecci dell'Unione garantisce la trasmissione automatica al CCP dei dati VMS con un errore di posizione inferiore a 50 metri e un intervallo di confidenza del 99 %.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1224/2009⁽¹⁷⁾, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione⁽¹⁸⁾ e nel regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione⁽¹⁹⁾, e i pescherecci dell'Unione:
 - (a) comunicano i dati VMS ai rispettivi CCP con la frequenza di trasmissione di cui all'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione e trasmettono continuamente i dati VMS al segretariato della NPFC mediante lo strato di trasporto FLUX entro 60 minuti dal momento in cui i dati sono pervenuti al CCP;
 - (b) installano a bordo i dispositivi di localizzazione satellitare dotati di un identificativo unico e in grado di monitorare e registrare i dati sulla posizione del peschereccio con una frequenza di almeno 10 minuti.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>.

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).

⁽¹⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, del 27 agosto 2025, che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme (GU L, 2025/1766, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj).

Articolo 14

Avaria tecnica del dispositivo di localizzazione satellitare

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni del dispositivo di localizzazione satellitare, se il CCP non riceve trasmissioni di dati dal suo peschereccio per dodici ore consecutive più di due volte nell'arco di un anno civile, lo Stato membro di bandiera informa il comandante, il proprietario o il rappresentante autorizzato del peschereccio e indaga sulla questione, anche facendo esaminare il dispositivo di localizzazione satellitare a bordo del peschereccio da un funzionario autorizzato dello Stato membro. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'esito di tale indagine entro dieci giorni dal suo completamento per inoltro al segretariato della NPFC al più tardi 15 giorni dal completamento dell'indagine da parte dello Stato membro.
2. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, il dispositivo di localizzazione satellitare che non comunica i dati VMS è riparato o sostituito quanto prima e in ogni caso entro trenta giorni dalla mancata trasmissione dei dati VMS. Se un peschereccio dell'Unione rientra in porto senza essere riuscito a trasmettere i dati VMS, in seguito a una mancata trasmissione dei dati VMS, lo Stato membro di bandiera non gli consente di svolgere attività di pesca nella zona della Convenzione fino a quando il peschereccio non sarà dotato di un dispositivo di localizzazione satellitare perfettamente funzionante.

SEZIONE 3 TRASBORDO

Articolo 15

Disposizioni generali sui trasbordi

1. Fatto salvo il titolo IV, capo I, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, i pescherecci dell'Unione effettuano trasbordi di risorse alieutiche soltanto con altri pescherecci iscritti nel registro dei pescherecci, se il peschereccio ricevente e quello cedente sono entrambi debitamente autorizzati dal loro Stato di bandiera.
2. È vietato operare sia come peschereccio cedente che come peschereccio ricevente nel corso della stessa bordata.
3. I pescherecci dell'Unione che partecipano a operazioni di trasbordo comunicano tutte le specie marine catturate nella zona della Convenzione, comprese le catture accessorie e le specie non regolamentate.
4. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, i pescherecci dell'Unione tengono a bordo un registro elettronico o fisico di tutti i trasbordi effettuati durante la bordata in corso. Il registro comprende tutte le dichiarazioni di trasbordo e le registrazioni delle attività giornaliere, come quelle contenute in un giornale di navigazione. Gli Stati membri di bandiera tengono un registro elettronico o fisico di tutti i trasbordi effettuati da ciascuno dei loro pescherecci per l'anno in corso.
5. Il peschereccio dell'Unione che riceve catture scaricate da più di un peschereccio cedente provvede affinché le catture scaricate da ogni singolo peschereccio cedente siano immagazzinate separatamente e siano facilmente identificabili. Il peschereccio ricevente dispone in ogni momento di un piano di stivaggio a bordo.

6. Se intende effettuare un trasbordo in una zona soggetta a giurisdizione nazionale, compreso un porto, il peschereccio riceve un'autorizzazione dallo Stato costiero o di approdo interessato prima di effettuare il trasbordo.

Articolo 16

Comunicazione dei trasbordi e dei trasferimenti in mare

1. Tutte le comunicazioni dei pescherecci dell'Unione relative a un trasbordo o ad altre attività di trasferimento sono trasmesse per via elettronica mediante il sistema online di comunicazione dei trasbordi della NPFC.
2. Tutte le comunicazioni relative a un trasbordo includono tutte le specie marine, comprese le catture accessorie e le specie non regolamentate registrate per specie utilizzando il codice FAO.
3. Ogni peschereccio dell'Unione tiene a bordo un registro elettronico di tutti i trasbordi effettuati durante la bordata in corso. Il registro comprende tutte le dichiarazioni di trasbordo e le registrazioni delle attività giornaliere, come quelle contenute in un giornale di navigazione.
4. Lo Stato membro di bandiera tiene un registro elettronico di tutti i trasbordi effettuati da ciascuno dei suoi pescherecci per l'anno in corso. Il registro comprende tutte le dichiarazioni di trasbordo.
5. Ogni peschereccio dell'Unione trasmette la notifica preventiva al proprio Stato membro di bandiera e al segretariato della NPFC quanto prima e con almeno 24 ore di anticipo rispetto al trasbordo previsto.
6. In deroga al paragrafo 5, la notifica al segretariato della NPFC può essere effettuata dallo Stato membro di bandiera.
7. Le attività di trasferimento diverse dai trasbordi effettuate da pescherecci dell'Unione sono soggette agli obblighi di notifica preventiva di cui al paragrafo 5 solo nel caso in cui il peschereccio dell'Unione sia il peschereccio ricevente.
8. Se l'attività di trasbordo o di trasferimento non è iniziata 72 ore dopo l'ora di inizio prevista o entro 50 miglia nautiche dal luogo di inizio previsto indicato nella notifica preventiva, il peschereccio dell'Unione o il suo Stato di bandiera modifica la notifica preventiva presentata.
9. Se l'altra attività di trasferimento non è iniziata 72 ore dopo l'ora di inizio prevista o entro 50 miglia nautiche dal luogo di inizio previsto indicato nella notifica preventiva, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente modifica la notifica preventiva presentata.
10. Se un trasbordo è annullato prima di essere effettuato, il peschereccio dell'Unione o il suo Stato membro di bandiera notifica quanto prima l'annullamento rispettivamente al proprio Stato membro di bandiera o al segretariato della NPFC, mettendo in copia la Commissione.
11. Il peschereccio dell'Unione che ha effettuato operazioni di trasbordo fornisce una dichiarazione di trasbordo al proprio CCP conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e trasmette tale dichiarazione al segretariato della NPFC quanto prima e in ogni caso entro dieci giorni dal trasbordo, mettendo in copia la Commissione.

12. Qualora il dispositivo di localizzazione satellitare a bordo del peschereccio dell'Unione che effettua operazioni di trasbordo non sia in grado di trasmettere i dati VMS a causa di un'avaria tecnica, l'operazione di trasbordo è sospesa fino a quando il dispositivo non sia riparato o sostituito conformemente all'articolo 14.

Articolo 17

Dovuta diligenza degli Stati membri di bandiera per quanto riguarda i pescherecci che effettuano operazioni di trasbordo e azioni della Commissione

1. Lo Stato membro di bandiera che riceve la notifica preventiva di cui all'articolo 16, paragrafo 5, verifica che il suo peschereccio sia conforme al presente regolamento.
2. Lo Stato membro di bandiera che riceve informazioni adeguatamente documentate secondo cui uno dei suoi pescherecci coinvolti in operazioni di trasbordo non sarebbe conforme all'articolo 15 o all'articolo 16 del presente regolamento conduce un'indagine e presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dell'indagine entro 50 giorni dal ricevimento delle informazioni.
3. La commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 2 al segretario esecutivo della NPFC e, se del caso, alla parte contraente della NPFC o alla parte non contraente cooperante che ha fornito le informazioni, entro 60 giorni dal momento in cui lo Stato membro di bandiera ha ricevuto le informazioni.
4. Al termine dell'indagine, lo Stato membro di bandiera informa la Commissione delle opportune misure di esecuzione eventualmente intraprese. La Commissione ne informa a sua volta il segretario esecutivo della NPFC e, se del caso, la parte contraente della NPFC o la parte non contraente cooperante che aveva fornito tali informazioni.

Articolo 18

Diritti degli osservatori

1. Il comandante del peschereccio dell'Unione a bordo del quale sono inviati osservatori autorizzati provvede affinché questi ultimi:
 - (a) abbiano un accesso completo, senza ostacoli e sicuro a ciascun peschereccio coinvolto nel trasbordo, come minimo, agli elementi seguenti:
 - (i) assistenza ragionevole da parte dell'equipaggio;
 - ii) attrezzi;
 - iii) equipaggiamento;
 - iv) registri, anche elettronici;
 - (v) apparecchiature per le comunicazioni;
 - vi) stive per pesci;
 - vii) strumenti per la navigazione via satellite;
 - viii) schermi radar, quando in uso;
 - ix) VMS; e
 - x) bilancia utilizzata per la pesatura dei prodotti trasbordati;

- (b) beneficino di condizioni equivalenti, sul peschereccio ricevente, a quelle degli ufficiali in materia di vitto e alloggio, acqua potabile, strutture mediche e servizi sanitari adeguati;
 - (c) dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria del peschereccio ricevente per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per lo svolgimento dei loro compiti;
 - (d) possano determinare la posizione e il metodo più vantaggiosi per osservare le operazioni di trasbordo ed effettuare una stima delle specie e dei quantitativi trasbordati. Il comandante del peschereccio ricevente, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza e ai problemi pratici, asseconda le esigenze dell'osservatore autorizzato, inclusi, se richiesto, lo spostamento temporaneo dei prodotti sul ponte del peschereccio ricevente perché possano essere ispezionati dall'osservatore e la concessione di un tempo sufficiente per consentire all'osservatore di svolgere le sue mansioni. Le osservazioni devono essere condotte in modo da ridurre al minimo le interferenze ed evitare di compromettere la qualità dei prodotti trasbordati;
 - (e) non siano vittime di abusi o pregiudizi di carattere fisico, psicologico o sessuale, aggressioni, resistenza, opposizione, non siano ostacolati o subiscano molestie, anche sessuali, intimidazioni, ingerenze, influenze, corruzione o tentativi di corruzione;
 - (f) non subiscano comportamenti volti a ostacolarli nell'esercizio delle loro funzioni, quali specificate nella presente misura;
 - (g) non siano tenuti a svolgere compiti normalmente eseguiti dai membri dell'equipaggio;
 - (h) abbiano accesso al peschereccio ricevente per verificare, prima della partenza dalla banchina, le attrezzature di sicurezza presenti a bordo (con un apposito giro di perlustrazione organizzato dagli ufficiali o dall'equipaggio);
 - (i) abbiano la possibilità di comunicare in qualsiasi momento l'esistenza di problemi di sicurezza al comandante del peschereccio, al fornitore di servizi di osservazione, al segretariato della NPFC e allo Stato membro di bandiera o alla parte non contraente cooperante, a seconda dei casi;
 - (j) abbiano accesso a una connessione internet, se disponibile;
 - (k) abbiano il diritto di non rendere accessibili i loro dati, registri, documenti, attrezzature ed effetti personali, che non potranno essere danneggiati né distrutti; e
 - (l) ricevano notifica almeno un'ora prima dell'inizio programmato di un trasbordo, in modo da disporre del tempo sufficiente per prepararsi.
2. Il comandante del peschereccio provvede affinché all'osservatore autorizzato sia consentito di visitare il peschereccio cedente durante un trasbordo e gli sia dato accesso a tale peschereccio conformemente al paragrafo 3.
3. Il comandante del peschereccio cedente e il comandante del peschereccio ricevente forniscono tutta l'assistenza necessaria all'osservatore autorizzato per garantire la sicurezza del trasporto tra il peschereccio ricevente e quello cedente. Nel caso in cui le condizioni presentino un rischio inaccettabile per il benessere dell'osservatore e

non permettano di visitare il peschereccio cedente prima dell'inizio di un'operazione di trasbordo, quest'ultimo può comunque essere effettuato.

4. Il comandante del peschereccio provvede affinché i diritti degli osservatori e le procedure di emergenza applicabili agli osservatori autorizzati a bordo dei pescherecci riceventi si applichino agli osservatori autorizzati anche quando assolvono i loro obblighi a bordo dei pescherecci cedenti durante il trasbordo, anche durante il trasferimento da e verso il peschereccio cedente.

Articolo 19

Procedura in caso di emergenza

1. In caso di scomparsa o presunta caduta in mare di un osservatore, il peschereccio dell'Unione:
 - (a) cessa immediatamente ogni operazione di pesca e avvia le operazioni di ricerca e salvataggio ed effettua ricerche per almeno 72 ore, a meno che l'osservatore non sia trovato prima o lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera non abbia dato istruzioni di proseguire la ricerca più a lungo;
 - (b) ne dà immediata notifica allo Stato membro di bandiera e al fornitore di servizi di osservazione;
 - (c) avverte immediatamente le altre imbarcazioni nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili;
 - (d) offra la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e salvataggio;
 - (e) a prescindere dall'esito della ricerca si dirige al porto più vicino per ulteriori indagini, come richiesto dallo Stato membro di bandiera;
 - (f) trasmette una relazione sull'accaduto al segretariato, al fornitore di servizi di osservazione e alle autorità competenti; e
 - (g) offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali, conserva tutte le prove potenziali e custodisce gli effetti personali e gli alloggi dell'osservatore disperso prima che il nuovo osservatore salga a bordo.
2. In caso di grave malattia o ferimento dell'osservatore che ne mettano a rischio la salute o la sicurezza, lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie affinché il peschereccio ricevente:
 - (a) cessi immediatamente ogni operazione di pesca, per quanto possibile, e adotti tutte le misure necessarie per assistere l'osservatore e somministrargli qualsiasi trattamento medico disponibile e possibile a bordo del peschereccio;
 - (b) informi immediatamente della situazione lo Stato membro di bandiera e il fornitore di servizi di osservazione, anche per comunicare se l'evacuazione medica sia giustificata e, se del caso, chiedere un parere medico esterno;
 - (c) faciliti non appena possibile lo sbarco e il trasporto dell'osservatore ad una struttura sanitaria attrezzata per fornirgli le cure necessarie; e
 - (d) offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative alla causa della malattia o del ferimento.

3. In caso di decesso di un osservatore, il membro o la parte non contraente cooperante di cui il peschereccio ricevente batte bandiera provvede affinché il peschereccio ricevente:
 - (a) cessi immediatamente ogni operazione di pesca;
 - (b) ne dia immediata notifica allo Stato membro di bandiera e al fornitore di servizi di osservazione;
 - (c) si diriga immediatamente verso il porto più vicino per ulteriori indagini, come richiesto dal membro o dalla parte non contraente cooperante di cui il peschereccio batte bandiera;
 - (d) trasmetta una relazione sull'accaduto al segretariato della NPFC, al fornitore di servizi di osservazione e alle autorità competenti; e
 - (e) offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali, conservi tutte le prove potenziali e custodisca gli effetti personali e gli alloggi dell'osservatore deceduto prima che il nuovo osservatore salga a bordo.
4. Lo Stato membro di bandiera coopera a tal fine e garantisce che i risultati delle indagini condotte e le eventuali azioni intraprese in relazione all'aggressione o alle molestie subite dall'osservatore siano prontamente comunicati alla Commissione, che li trasmette al fornitore di servizi di osservazione e al segretariato della NPFC per inoltrare a tutti i membri e alle parti non contraenti cooperanti interessate.

Articolo 20

Invio di osservatori autorizzati e prevenzione degli incidenti

1. I pescherecci dell'Unione accettano l'invio di osservatori autorizzati sui propri pescherecci riceventi, come prescritto dal presente regolamento, e provvedono affinché i pescherecci aventi osservatori a bordo siano dotati di equipaggiamenti di sicurezza adeguati per tutta la durata di ogni viaggio e siano conformi alle norme internazionali pertinenti.
2. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie, con la dovuta diligenza, per prevenire incidenti che arrechino grave pregiudizio o causino la morte degli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera e, se del caso, per sanzionare o punire le persone coinvolte, anche attraverso indagini e azioni penali.
3. Lo Stato membro di bandiera coopera a tal fine e garantisce che i risultati delle indagini condotte e le eventuali azioni intraprese in relazione all'aggressione o alle molestie subite dall'osservatore siano prontamente comunicati alla Commissione, che li trasmette al fornitore di servizi di osservazione e al segretariato della NPFC.

SEZIONE 4

PESCA INN ED ESECUZIONE

Articolo 21

Presunte attività di pesca INN

Si presume che i pescherecci dell'Unione abbiano svolto attività di pesca INN quando un membro o una parte non contraente cooperante della NPFC presenta informazioni adeguatamente documentate secondo cui tali pescherecci, tra l'altro:

- (a) catturano specie contemplate dalla Convenzione nella zona della Convenzione e non figurano nel registro NPFC dei pescherecci autorizzati, o
- (b) praticano la pesca di risorse alieutiche quando il membro o la parte non contraente cooperante della NPFC di cui il peschereccio batte bandiera ha esaurito o non possiede contingenti, limiti di cattura o sforzi di pesca assegnati, compresi, se del caso, quelli ricevuti da un altro membro/un'altra parte non contraente cooperante, o
- (c) non registrano né comunicano le catture effettuate nella zona della Convenzione o presentano dichiarazioni false, o
- (d) catturano e sbarcano pesci di taglia inferiore a quella minima, o
- (e) pescano in una zona di divieto o in un periodo di divieto; o
- (f) utilizzano attrezzi da pesca vietati, o
- (g) trasbordano o partecipano a operazioni di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell'elenco delle navi INN, forniscono loro sostegno o rifornimenti, o
- (h) sono privi di nazionalità e catturano specie contemplate dalla Convenzione nella zona della Convenzione, o
- (i) praticano qualsiasi altra attività di pesca che pregiudichi le disposizioni della Convenzione o del presente regolamento.

Articolo 22

Informazioni sui pescherecci che potrebbero aver praticato attività di pesca INN

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, almeno 110 giorni prima della riunione annuale del comitato tecnico e di applicazione, informazioni sui pescherecci che si presume abbiano praticato attività di pesca INN nella zona della Convenzione negli anni compresi tra la riunione precedente e l'anno in corso, corredate di tutti gli elementi di prova disponibili riguardanti tali presunte attività di pesca INN.
2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1 e le trasmette al segretario esecutivo della NPFC almeno 70 giorni prima della riunione annuale del comitato tecnico e di applicazione. Preliminarmente o contestualmente, la Commissione trasmette allo Stato di bandiera interessato, direttamente o tramite il segretario esecutivo della NPFC, una copia delle informazioni pertinenti adeguatamente documentate e la notifica della loro pertinenza ai fini dell'inserimento nel progetto di elenco delle navi INN della NPFC, chiedendo allo Stato di bandiera di confermare prontamente il ricevimento di tale notifica. In assenza di conferma entro dieci giorni dalla data di trasmissione, la Commissione trasmette nuovamente la notifica tramite mezzi di comunicazione alternativi.

Articolo 23

Iscrizione di un peschereccio dell'Unione nel progetto di elenco NPFC delle navi INN

1. Se riceve dal segretariato esecutivo della NPFC la notifica ufficiale dell'iscrizione di un peschereccio dell'Unione nel progetto di elenco NPFC delle navi INN, la Commissione trasmette tale notifica, corredata degli elementi di prova forniti dal segretario esecutivo della NPFC, allo Stato membro di bandiera per osservazioni al

più tardi 50 giorni prima della successiva riunione del comitato tecnico e di applicazione.

2. Lo Stato membro di bandiera trasmette eventuali osservazioni alla Commissione, al più tardi 30 giorni prima della successiva riunione del comitato tecnico e di applicazione, comprese, se del caso, informazioni adeguatamente documentate secondo cui il peschereccio dell'Unione ha operato in modo coerente con le misure di conservazione della NPFC o ha pescato esclusivamente specie non contemplate dalla Convenzione. La Commissione esamina e trasmette eventuali osservazioni dello Stato membro di bandiera al segretario esecutivo della NPFC almeno 10 giorni prima della successiva riunione ordinaria del comitato tecnico e di applicazione.
3. Laddove abbiano ricevuto la notifica dalla Commissione a norma del paragrafo 1, le autorità dello Stato membro di bandiera informano il proprietario che il peschereccio dell'Unione è stato iscritto nel progetto di elenco delle navi INN, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale iscrizione sia confermata nell'elenco delle navi INN. Lo Stato membro di bandiera monitora attentamente il peschereccio dell'Unione iscritto in tale elenco per seguirne le attività ed eventuali modifiche del nome, della bandiera o del proprietario registrato.

Articolo 24

Elenco NPFC delle navi INN

1. Quando la riunione annuale della NPFC adotta l'elenco NPFC delle navi INN, la Commissione notifica agli Stati membri l'adozione di tale elenco. Gli Stati membri:
 - (a) notificano ai proprietari di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera l'avvenuta iscrizione nell'elenco NPFC delle navi INN e li informano delle conseguenze; e
 - (b) adottano le misure di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008 nei confronti dei pescherecci figuranti nell'elenco NPFC delle navi INN e ne informano la Commissione affinché le misure pertinenti siano notificate al segretario esecutivo della NPFC;
 - (c) provvedono affinché i pescherecci, le navi d'appoggio, le navi madri o le navi da carico battenti la loro bandiera non partecipino ad alcuna operazione di trasbordo o di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell'elenco NPFC delle navi INN, né forniscano loro sostegno o rifornimenti;
 - (d) vietano le transazioni commerciali con pescherecci figuranti nell'elenco NPFC delle navi INN e gli sbarchi di specie contemplate dalla Convenzione da tali pescherecci;
 - (e) raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le opportune informazioni del caso sui pescherecci iscritti nell'elenco NPFC delle navi INN. La Commissione le inoltra al segretario esecutivo della NPFC ai fini dello scambio di informazioni con la NPFC.
2. La Commissione trasmette al segretario esecutivo le informazioni ricevute a norma del presente articolo.
3. Se un peschereccio iscritto nell'elenco NPFC delle navi INN si trova per qualsiasi motivo in un porto dell'Unione, lo Stato membro di approdo nega a tale peschereccio l'uso dei suoi porti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e

la trasformazione del pesce e per altri servizi portuali, compresi, tra l'altro, il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, salvo nei casi previsti all'articolo 37, paragrafi 5, 6 e 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

Articolo 25

Presunta inosservanza

1. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, la Commissione trasmette senza indugio allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal segretario esecutivo della NPFC relative a una presunta inosservanza della Convenzione o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NPFC da parte di uno Stato membro o di pescherecci battenti la sua bandiera.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione almeno 50 giorni prima dell'inizio della successiva riunione del comitato tecnico e di applicazione l'esito delle indagini eventualmente svolte riguardo alle presunte inosservanze di cui al paragrafo 1 e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Tali informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro possono includere i seguenti elementi, che la Commissione dovrà esaminare:
 - (a) l'individuazione delle cause dei potenziali problemi di conformità o delle circostanze attenuanti;
 - (b) i chiarimenti, le modifiche o le correzioni necessari ad affrontare i potenziali problemi di conformità individuati o rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni complementari e/o prove che dimostrino l'attuazione e il rispetto degli obblighi pertinenti;
 - (c) le azioni correttive proposte da intraprendere in futuro per raggiungere la conformità, con il relativo calendario; e
 - (d) l'indicazione dei progressi delle indagini in corso condotte dallo Stato di bandiera in risposta a presunte violazioni commesse da pescherecci battenti la sua bandiera.
3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della NPFC almeno 30 giorni prima della successiva riunione del comitato tecnico e di applicazione.

Articolo 26

Svolgimento di una procedura di abbordaggio e ispezione in alto mare su un peschereccio dell'Unione

1. Durante l'accesso a bordo e l'ispezione in alto mare di un peschereccio dell'Unione da parte di un ispettore autorizzato su una nave di ispezione autorizzata di un membro della NPFC, il comandante del peschereccio dell'Unione:
 - (a) segue i principi delle buone pratiche di navigazione internazionalmente riconosciuti, in modo da evitare rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati;
 - (b) accetta e agevola l'accesso a bordo rapido e sicuro degli ispettori autorizzati;

- (c) mette a disposizione una scaletta di imbarco da utilizzare conformemente agli orientamenti impartiti al comandante a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a);
 - (d) offre collaborazione e assistenza nel corso dell'ispezione conformemente alle presenti procedure;
 - (e) non aggredisce, non oppone resistenza, non intimorisce, non ostacola indebitamente gli ispettori autorizzati né ritarda o interferisce con il loro operato;
 - (f) consente agli ispettori di comunicare con l'equipaggio e le autorità della nave di ispezione, con gli eventuali osservatori imbarcati e con le autorità del peschereccio ispezionato;
 - (g) fornisce agli ispettori una sistemazione adeguata a bordo; e
 - (h) facilita lo sbarco in condizioni di sicurezza degli ispettori.
2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che rifiuta di consentire a un ispettore autorizzato di accedere a bordo ed effettuare un'ispezione fornisce una spiegazione del motivo di tale rifiuto. Quando le autorità della nave di ispezione notificano allo Stato membro di bandiera il rifiuto del comandante e le eventuali spiegazioni, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione.
3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione accetta le istruzioni di accesso a bordo e ispezione dalla parte contraente di bandiera, a meno che norme, procedure e prassi internazionali generalmente accettate in materia di sicurezza in mare rendano necessario ritardare l'accesso a bordo e l'ispezione.
4. Se il comandante del peschereccio dell'Unione non ottempera alle istruzioni impartite dalla parte contraente di bandiera di cui al paragrafo 3, lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca del peschereccio dell'Unione e gli ordina di rientrare immediatamente in porto. Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente e simultaneamente alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione le misure adottate. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni al segretario esecutivo della NPFC.

Articolo 27

Presunte violazioni gravi osservate durante una procedura di ispezione di un peschereccio dell'Unione

1. Se gli ispettori autorizzati comunicano allo Stato membro di bandiera una presunta violazione grave osservata a bordo di un peschereccio dell'Unione nel corso di una procedura di ispezione a bordo di un peschereccio dell'Unione, tale Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. Senza ritardo, lo Stato membro di bandiera:
- (a) assume l'obbligo di avviare un'indagine e, se le prove lo giustificano, adotta misure di esecuzione nei confronti del peschereccio in questione. Lo Stato membro di bandiera comunica la sua decisione di assumere l'obbligo di avviare un'indagine alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione per notifica al segretario esecutivo della NPFC; o

- (b) qualora non avvii l'indagine, lo Stato membro di bandiera autorizza le autorità della nave di ispezione a completare l'indagine sulla possibile violazione e ne informa la Commissione per notifica al segretario esecutivo.
2. Non appena riceve una notifica da ispettori autorizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro di bandiera si adopera al massimo per informare la Commissione senza indugio, e in ogni caso entro due giorni lavorativi interi, in merito alla decisione adottata per quanto riguarda il comando dell'indagine. La Commissione notifica la risposta alle autorità della nave di ispezione entro tre giorni lavorativi interi.
3. Ai fini del presente articolo, per grave violazione si intende:
- (a) attività di pesca senza una licenza, un permesso o un'autorizzazione validi rilasciati dal membro di cui il peschereccio è abilitato a battere bandiera;
 - (b) grave inadempienza nella registrazione delle catture e dei dati ad esse connessi o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi;
 - (c) attività di pesca in una zona di divieto;
 - (d) attività di pesca in un periodo di divieto;
 - (e) cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dalla NPFC;
 - (f) violazione significativa dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore;
 - (g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
 - (h) falsificazione od occultamento intenzionale della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio;
 - (i) occultamento, manomissione o sottrazione degli elementi di prova relativi a un'indagine su una violazione;
 - (j) violazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore adottate dalla NPFC;
 - (k) rifiuto di accettare l'accesso a bordo e l'ispezione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26, paragrafi 2 e 3;
 - (l) aggressione, resistenza, intimidazioni, molestie sessuali nei confronti degli ispettori autorizzati o indebiti ostacoli, ritardi o interferenze con il loro operato; e
 - (m) manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;
 - (n) altre violazioni eventualmente accertate dalla NPFC, dopo che siano state notificate agli Stati membri.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Obblighi di comunicazione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione: i nomi dei pescherecci iscritti nel registro che hanno svolto attività di pesca nel corso dell'anno civile precedente, i dati relativi alle loro attività di pesca dello sgombraccio, il volume di catture, il numero di pescherecci e di giorni di pesca e i pesci anadromi catturati accidentalmente e rilasciati.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni anno civile, i totali annui delle catture arrotondate per eccesso in peso vivo (il peso del pesce intero catturato, prima di qualsiasi trasformazione, ossia prima dell'eviscerazione, della decapitazione o della rimozione di altre parti) per tutte le specie/i gruppi di specie catturati nella zona della Convenzione nel corso di tale anno; i dati sono raccolti come descritto nell'allegato 8 della CMM 2026-19 sugli standard di dati minimi.

Articolo 29

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di riservatezza ai sensi degli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo se altrimenti disposto nel presente articolo.
2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati ai fini dell'attuazione e applicazione delle misure di gestione, conservazione e controllo stabilite dal presente regolamento, tra cui eventuali indagini relative a denunce e infrazioni, e i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi.
3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, a meno che non siano necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tali casi possono essere conservati per un periodo massimo di 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

Articolo 30

Orientamenti

1. La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nelle attività di pesca gestite dalla NPFC gli orientamenti adottati dalla NPFC, in particolare per quanto riguarda:
 - (a) gli standard relativi alle scalette d'imbarco di cui all'allegato A della CMM 2024-09;
 - (b) l'identificazione delle specie di pesci anadromi di cui all'articolo 3, primo comma, punto 11).
2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché gli orientamenti di cui al paragrafo 1 siano forniti ai comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera impegnati in tali attività di pesca. I comandanti adottano tutte le misure ragionevoli per l'applicazione di tali orientamenti.

Articolo 31

Delega di poteri

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati volti a modificare o integrare il presente regolamento conformemente all'articolo 32 riguardo alle misure adottate dalla NPFC negli ambiti seguenti:
 - (a) il riferimento agli atti internazionali di cui all'articolo 12 e all'articolo 28, paragrafo 2;
 - (b) le comunicazioni relative allo sgombrò occhione di cui all'articolo 11;
 - (c) la precisione dei dati VMS di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
 - (d) gli obblighi degli Stati membri in materia di VMS di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma;
 - (e) le modifiche dei periodi, della tempistica delle dichiarazioni o delle distanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 5, 8, 9 e 11, all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, all'articolo 25, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 2, e all'articolo 28, paragrafi 1 e 2;
 - (f) i diritti degli osservatori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma;
 - (g) l'elenco delle presunte violazioni gravi nel corso di una procedura di ispezione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, primo comma;
 - (h) gli obblighi di comunicazione per le attività di pesca di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, comprese eventuali dichiarazioni di catture supplementari;
 - (i) l'allegato I.
2. Le modifiche ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche delle misure di conservazione e di gestione della NPFC.

Articolo 32

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della Convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC).

1.2. Settore/settori interessati

Pesca

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La presente proposta mira a recepire nel diritto dell'UE le misure di gestione, conservazione e controllo adottate nell'ambito della NPFC, di cui l'Unione europea è parte contraente dal 2022. L'UE dispone attualmente del contingente per un peschereccio attivo nella zona della Convenzione della NPFC, che deve rispettare tali misure.

1.3.2. Obiettivi specifici

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Recepimento delle norme NPFC nel diritto dell'UE.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non applicabile.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☒ **una nuova azione;**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁽¹⁾;**

☐ **la proroga di un'azione esistente;**

☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.**

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Attuazione degli obblighi internazionali dell'UE.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il settore della pesca è di competenza esclusiva dell'UE.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Non applicabile.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Non applicabile.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non applicabile.

1.6. **Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria**

☐ **Durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG.MM]AAAA al [GG.MM]AAAA

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁽²⁾**

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

⁽²⁾ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[...]

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Non applicabile.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non applicabile.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Non applicabile.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non applicabile.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non applicabile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss. ⁽³⁾	di paesi EFTA ⁽⁴⁾	di paesi candidati e potenziali candidati ⁽⁵⁾	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione
--------------------	-------------------	--------------------	----------------

⁽³⁾ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁽⁴⁾ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁽⁵⁾ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

finanziario pluriennale	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000

	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁶⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁷⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000

⁽⁶⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁽⁷⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000

	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁸⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽⁸⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁽⁹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7		"Spese amministrative" ⁽¹⁰⁾		
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		(Totale impegni = Totale pagamenti)				

Mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

⁽¹⁰⁾ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹¹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹¹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la DG <.....>	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹²⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹²⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

operativi	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹³⁾							

⁽¹³⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹⁴⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁴⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

riferimento)							
Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7			"Spese amministrative"^(15)			

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		(Totale impegni = Totale pagamenti)				

⁽¹⁵⁾ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

Mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Spec ifica re gli obiet tivi e i risul tati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)								TOTALE	
	RISULTATI																			
	Tipo ⁽¹⁶⁾	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Totale N.	Totale Costo	
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁽¹⁷⁾ : [...]																				
- Risul																				

⁽¹⁶⁾ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁽¹⁷⁾ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

tato																		
- Risul tato																		
- Risul tato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risul tato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

3.2.3. *Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. *Stanziamenti dal bilancio votato*

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
---------------------	------	------	------	------	---------------

	2024	2025	2026	2027	2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. *Totale degli stanziamenti*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. *Fabbisogno previsto di risorse umane*

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. *Finanziamento a titolo del bilancio votato*

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁽¹⁸⁾

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0

⁽¹⁸⁾ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.2. *Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne*

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0

20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.3. *Fabbisogno totale di risorse umane*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI +	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE					
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. **Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali**

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁽¹⁹⁾			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027

⁽¹⁹⁾ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo					
----------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. **DIMENSIONI DIGITALI**

4.1. **Prescrizioni di rilevanza digitale**

La proposta ricorrerà alle soluzioni digitali esistenti.

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 4	Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni e inviano i dati alla Commissione. La Commissione convalida tale autorizzazione e, se accettata, la comunica al segretariato della NPFC.	Stati membri, Commissione, segretariato della NPFC	Gli SM autorizzano e gestiscono i dati sulle autorizzazioni di pesca e le relative banche dati.	Dati
Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 2	I pescherecci dell'Unione registrano le catture nel giornale di pesca.	Operatori di pescherecci	Gestione dei dati nei giornali di pesca	Dati
Articolo 5, paragrafo 4, e	Gli Stati membri preparano relazioni annuali e le	Stati membri, Commissione,	Obbligo di comunicazione	Dati

articolo 28	trasmettono alla Commissione. La Commissione le trasmette al segretariato della NPFC.	segretariato della NPFC		
Articoli 12 e 13	I pescherecci trasmettono regolarmente i dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) ai propri CCP. I CCP degli Stati membri provvedono affinché i dati siano trasmessi al segretariato della NPFC.	Operatori di pescherecci, Stati membri, segretariato della NPFC	Gestione dei dati e dei sistemi VMS	Dati, servizio pubblico digitale
Articolo 15, paragrafo 1	Trasmissione per via elettronica dei dati di trasbordo mediante il sistema online di comunicazione dei trasbordi della NPFC	Pescherecci NPFC	Obblighi di trasmissione/comunicazione dei dati	Dati, soluzioni digitali
Articolo 14, paragrafo 4, e articolo 15, paragrafi 3 e 4	Registrazione dei dati relativi ai trasbordi e loro trasmissione al segretariato della NPFC da parte dei pescherecci dell'Unione. Gli Stati membri conservano i dati sui trasbordi dei pescherecci battenti la loro bandiera.	Operatori di pescherecci, Stati membri, segretariato della NPFC	Gestione dei dati relativi ai trasbordi	Dati
Articolo 15, paragrafo 5	I pescherecci dell'Unione trasmettono notifiche preventive di trasbordo.	Armatori di pescherecci, segretariato della NPFC	Invio della notifica preventiva di trasbordo	Dati

4.2. **Dati**

High-level description of the data in scope and any related standards/specifications

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
Dati relativi alle autorizzazioni di pesca	Articolo 4	Norma UN/FLUX P1000 – 9 (dominio "Licenze, autorizzazioni e permessi di pesca"). Le specifiche sono descritte nel pertinente documento di attuazione.
Dati dei giornali di pesca	Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 2	Norma UN/FLUX P1000 – 3 (dominio "Attività di pesca"). Le specifiche sono descritte nel pertinente documento di attuazione.
Dati VMS	Articoli 12 e 13	Norma UN/FLUX P1000 – 7 (dominio "Posizione della nave"). Le specifiche sono descritte nel pertinente documento di attuazione.
Dati relativi ai trasbordi	Articolo 14, paragrafo 4, e articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4	Norma UN/FLUX P1000 – 3 (dominio "Attività di pesca"). Le specifiche sono descritte nel pertinente documento di attuazione.
Relazione annuale	Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 28	
Notifica preventiva di trasbordo	Articolo 15, paragrafo 5	

Allineamento con la strategia europea per i dati

Explain how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy

Il presente regolamento è in linea con la strategia dell'UE in materia di dati, in quanto promuove un approccio basato sui dati per l'autorizzazione e il controllo dei pescherecci, al fine di attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla NPFC.

Allineamento con il principio "una tantum"

Si riutilizzano le norme UN/FLUX esistenti e lo strato di trasporto FLUX già applicati nell'ambito del quadro di controllo della PCP. La stessa infrastruttura e gli stessi formati dei messaggi possono essere (e, nella pratica, sono) riutilizzati per altre ORGP e per lo scambio di dati sulla pesca, evitando la duplicazione di sistemi e formati.

Flussi di dati

For each data flow, please fill the table below:

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Dati relativi alle autorizzazioni di pesca	Articolo 4	Stati membri	Commissione, segretariato della NPFC	Quando uno Stato membro invia una richiesta di autorizzazione alla Commissione	Quando un peschereccio necessita di un'autorizzazione
Dati dei giornali di pesca	Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 2	Armatori di pescherecci		Non appena un peschereccio svolge operazioni di pesca	
Dati VMS	Articoli 12 e 13	Armatori di pescherecci	Stato membro di bandiera, segretariato della NPFC	Non appena un peschereccio compare nelle acque della NPFC al di fuori di un porto	Una volta all'ora
Dati relativi ai	Articolo 14,	Armatori di	Stato membro di	Non appena si	

trasbordi	paragrafo 4, e articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4	pescherecci	bandiera, segretariato della NPFC	verifica un'operazione di trasbordo	
Relazione annuale	Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 28	Stati membri di bandiera	Commissione		Una volta l'anno
Notifica preventiva di trasbordo	Articolo 15, paragrafo 5	Armatori di pescherecci	Stato membro di bandiera, segretariato della NPFC	Non appena è prevista un'operazione di trasbordo	24 ore prima dell'operazione di trasbordo

4.3. Soluzioni digitali

For each digital solution, please provide the reference to the requirement(s) of digital relevance concerning it, a description of the digital solution's mandated functionality, the body that will be responsible for it, and other relevant aspects such as reusability and accessibility. Infine spiegare se la soluzione digitale intende impiegare tecnologie di intelligenza artificiale..

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Strato di trasporto FLUX	Articolo 4; articolo 5, paragrafo 3; articolo 6, paragrafo 2; articolo 12, articolo 13, articolo 14, paragrafo 4;	Protocollo standardizzato per lo scambio di dati; Interoperabilità tra gli attori	Commissione	Nessuna interfaccia utente finale	Il software FLUX-TL è condiviso con tutti gli Stati membri e quindi riutilizzato.	N/D

	articolo 15, paragrafi 1, 3, 4 e 5					
Sistemi nazionali degli Stati membri nei CCP	Articolo 4; articolo 5, paragrafo 3; articolo 6, paragrafo 2; articolo 12, articolo 13, articolo 14, paragrafo 4; articolo 15, paragrafi 1, 3, 4 e 5	Conservazione dei dati; Trattamento dei dati	Stati membri	Le modalità di attuazione dei sistemi degli Stati membri non sono visibili alla Commissione.	Le modalità di attuazione dei sistemi degli Stati membri non sono visibili alla Commissione.	Le modalità di attuazione dei sistemi degli Stati membri non sono visibili alla Commissione.
Sistema di licenze	Articolo 4	Gestione delle autorizzazioni di pesca.	Commissione	Il sistema è accessibile in base alle norme della Commissione	Riutilizzo di EU Login e di EU Access. Il sistema è riutilizzato per le autorizzazioni in tutti gli Stati membri.	N/D
Sistema online di comunicazione dei trasbordi della NPFC.	Articolo 15, paragrafo 1	Comunicazione relativa al monitoraggio dei trasbordi	Segretariato della NPFC	Sistema online	Accesso dell'operatore	n/d

For each digital solution, explain how the digital solution complies with the requirements and obligations of the EU cybersecurity framework, and other applicable digital policies and legislative enactments (such as eIDAS, Single Digital Gateway, etc.).

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	N/D
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	Il sistema informatico rispetterà la governance e le norme di sicurezza informatica della Commissione, come stabilito nella decisione (UE, Euratom) 2017/46 e nel regolamento (UE) 2018/1725.
<i>eIDAS</i>	N/D Non sono coinvolti utenti finali.
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	N/D
<i>Altro</i>	

Soluzione digitale n. 2 Sistemi nazionali degli Stati membri nei CCP

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	N/D
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	N/D
<i>eIDAS</i>	N/D
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	N/D
<i>Altro</i>	N/D

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Describe the digital public service(s) affected by the requirements

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
VMS	Sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Articoli 12 e 13		

Assess the impact of the requirement(s) on cross-border interoperability

Servizio pubblico digitale n. 1

Valutazione	Misure	Possibili ostacoli residui (se del caso)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore Please list the applicable digital and sectorial policies identified	È garantito l'allineamento nel quadro della PCP.	//
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri Please list the governance measures foreseen	Segue le misure attuate nell'ambito della PCP, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.	//
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati Please list such measures	Segue le misure attuate nell'ambito della PCP, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.	//

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate Please list such measures	Segue le misure attuate nell'ambito della PCP, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.	//
---	--	----

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

For each measure to support digital implementation, please fill in the table below

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se del caso)	Chi deve essere coinvolto (se del caso)	C a l e n d a r i o P r e v i s t o (s e
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---	---

				d e l c a s o)
<u>Atti delegati riguardanti le misure della NPFC nei seguenti settori: marcature dei pescherecci, distanza di accuratezza dei dati VMS, obblighi degli Stati membri in materia di VMS, obblighi di comunicazione</u>	<u>Articolo 31</u>	<u>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi alle misure NPFC nei settori specificati</u>	<u>PE, Consiglio, esperti designati dagli Stati membri</u>	
Misura n. 2				
Misura n. 3				